

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 PER SOCIETA' DI SERIE A e B

Le variazioni di tesseramento per la stagione sportiva 2001/2002 sono regolate dalle disposizioni economico-finanziarie di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 21 giugno 2001 e dalle seguenti norme:

Risultano quindi abrogate tutte le disposizioni e normative regolamentari con esse incompatibili.

1. Controlli, garanzie, visto di esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società professionistiche.

L'efficacia alle variazioni di tesseramento viene conferita, sulla base dei previsti pareri in ordine alla compatibilità dei nuovi investimenti, con il visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telex o telefax. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività, nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso. Per i soli casi di calciatori "Giovani di Serie" l'assenso può essere acquisito nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 95 punto 8 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

2. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2000/2001, deve essere effettuato:

- da lunedì 25 giugno a mercoledì 27 giugno 2001, per le opzioni;
- da giovedì 28 giugno a sabato 30 giugno 2001, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere inviato nei termini regolamentari a mezzo lettera raccomandata spedita sia alla società controparte che alle Leghe competenti o Comitati interessati.

A pena di nullità, la società dovrà contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telex o telefax.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa.

3. Accordi di partecipazione - art. 102 bis N.O.I.F.

La risoluzione o il rinnovo degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva 2000/2001 devono essere effettuati:

a) Risoluzioni consensuali:

- da giovedì 1° febbraio a giovedì 28 giugno 2001 (ore 19.00)

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- da venerdì 1° giugno a giovedì 28 giugno 2001 (ore 19.00)

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata sabato 30 giugno 2001 alle ore 11.00.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalla Lega Nazionale Professionisti.

c) Risoluzione anticipata (a favore di società della L.N.P.) - art. 102 bis/4 N.O.I.F.:

c1) nel caso di risoluzione a favore della società titolare del tesseramento:

- da lunedì 2 luglio 2001 a venerdì 31 maggio 2002 (ore 19.00)

c2) nel caso di risoluzione a favore della società avente il diritto di partecipazione:

- da lunedì 2 luglio a venerdì 28 settembre 2001 (ore 19.00)
- da mercoledì 2 gennaio a giovedì 31 gennaio 2002 (ore 19.00)

d) Cessione della quota di partecipazione - art. 102 bis/9 N.O.I.F.:

- da lunedì 2 luglio 2001 a venerdì 31 maggio 2002 (ore 19.00)

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione sportiva.

La data di invio o deposito delle richieste alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Il tesseramento di calciatori professionisti, con precedente rapporto scaduto o risolto ai sensi dell'art. 117 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., può essere effettuato:

- da lunedì 2 luglio 2001 a martedì 30 aprile 2002 (ore 19.00)

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A e B e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 2 luglio al 10 agosto 2001 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione -
- dall'11 agosto al 28 settembre 2001 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica -

- dal 2 gennaio al 31 gennaio 2002 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica -

Agli effetti della citata disposizione vale la data del deposito.

5. Trasferimenti calciatori "Giovani di Serie" o "Giovani Dilettanti" a Società di Serie A e B - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" a società della L.N.P. o di un calciatore "Giovane Dilettante" nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società della L.N.P. può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) Primo Periodo

- da lunedì 2 luglio a venerdì 28 settembre 2001 (ore 19.00)

b) Periodo Suppletivo

- da mercoledì 2 gennaio a giovedì 31 gennaio 2002 (ore 19.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

6. Cessioni di un contratto con calciatori professionisti - artt. 102, 102 bis, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

a) Primo Periodo

- da lunedì 2 luglio a venerdì 28 settembre 2001 (ore 19.00)

b) Periodo Suppletivo

- da mercoledì 2 gennaio a giovedì 31 gennaio 2002 (ore 19.00)

c) Periodo ulteriore solo per cessioni di contratto temporanee di calciatori professionisti che non hanno preso parte, nella stagione sportiva, a gare di campionato di prima squadra di Serie A, B, C/1 e C/2:

- da venerdì 1° febbraio a venerdì 29 marzo 2002 (ore 19.00)

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 102 bis, 103 e 104 delle N.O.I.F..

7. Calciatori professionisti e Giovani di Serie provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la Lega competente nei seguenti periodi:

- a) Calciatori professionisti e giovani provenienti da Federazioni non appartenenti all'U.E. (ed all'E.E.E.)
 - da lunedì 2 luglio 2001 alla data che sarà successivamente stabilita in base alle decisioni degli Organismi internazionali
 - da mercoledì 2 gennaio 2002 alla data che sarà successivamente stabilita in base alle decisioni degli Organismi internazionali
- b) Calciatori professionisti e giovani provenienti da Federazioni appartenenti all'U.E. (ed all'E.E.E.)

Cessioni di contratto e trasferimenti giovani

- da lunedì 2 luglio 2001 alla data che sarà successivamente stabilita in base alle decisioni degli Organismi internazionali
- da mercoledì 2 gennaio 2002 alla data che sarà successivamente stabilita in base alle decisioni degli Organismi internazionali

Calciatori professionisti con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva

- da lunedì 2 luglio 2001 a martedì 30 aprile 2002

8. Risoluzione a favore di Società della L.N.P. di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

- da lunedì 2 luglio a venerdì 28 settembre 2001 (ore 19.00)
- da mercoledì 2 gennaio a giovedì 31 gennaio 2002 (ore 19.00)

9. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1982 “Giovani di Serie” per rapporto di addestramento tecnico:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2001 - vale data timbro postale di spedizione o data deposito -

- b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1981 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:
 - da venerdì 1° giugno a sabato 30 giugno 2001 - vale data timbro postale di spedizione o data deposito -

- c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo da parte di Società di Serie A e B per calciatori "Giovani di Serie":
 - da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2001 (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)
 - da sabato 1° dicembre a mercoledì 19 dicembre 2001 (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

- d) art. 117 N.O.I.F. (commi 3 e 4): risoluzione consensuale rapporto contrattuale con calciatore professionista:
 - da lunedì 2 luglio 2001 a venerdì 29 marzo 2002 (vale data deposito)

- e) art. 117 N.O.I.F. (comma 9): autonoma sottoscrizione di un nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione dalla Serie C/2:
 - da lunedì 2 luglio a mercoledì 31 ottobre 2001 (vale data timbro postale di spedizione o data deposito)

10. Termini di decorrenza

La data di validità del rapporto contrattuale e quella di decorrenza del conseguente tesseramento sono stabilite a partire dalla data del visto di esecutività concesso dalla competente Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore avrà decorrenza dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

11. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri:

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 12 luglio 2001:

- n. 1 rata pari al 30% del saldo passivo;
- n. 7 rate pari al 10% ciascuna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2001 e fino al 31.3.2002. L'importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 66 del 21 giugno 2001 ai punti 3a), 1, 2, 3, eventualmente anche in combinazione fra loro.

B) I rapporti a debito sorti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dopo il 12 luglio 2001 e che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto A) saranno regolati con la seguente rateizzazione:

a) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.8.2001:

- n. 1 rata pari al 30% da versare all'atto del deposito;
- n. 7 rate pari al 10% ciascuna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2001 e fino al 31.3.2002. L'importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 66 del 21 giugno 2001 ai punti 3a), 1, 2, 3, eventualmente anche in combinazione fra loro.

b) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 30.9.2001:

- n. 1 rata pari al 40% da versare all'atto del deposito;

- n. 6 rate pari al 10% ciascuna entro il termine di ciascun mese a partire dal 31.10.2001 al 31.3.2002. L'importo delle sei rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 66 del 21 giugno 2001 ai punti 3a), 1, 2, 3; eventualmente anche in combinazione fra loro.

c) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.10.2001:

- n. 1 rata pari al 50% da versare all'atto del deposito;

- n. 5 rate pari al 10% ciascuna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.11.2001 al 31.3.2002. L'importo delle cinque rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 66 del 21 giugno 2001 ai punti 3a), 1, 2, 3, eventualmente anche in combinazione fra loro.

d) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 30.11.2001:

- n. 1 rata pari al 60% da versare all'atto del deposito;
- n. 4 rate pari al 10% ciascuna entro il termine di ciascun mese a partire dal 31.12.2001 al 31.3.2002. L'importo delle quattro rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 66 del 21 giugno 2001, ai punti 3a), 1, 2, 3 , eventualmente anche in combinazione fra loro.

e) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.12.2001:

- n. 1 rata pari al 70% da versare all'atto del deposito;
- n. 3 rate pari al 10% ciascuna entro il termine di ciascun mese a partire dal 31.1.2002 al 31.3.2002. L'importo delle tre rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 66 del 21 giugno 2001, ai punti 3a), 1, 2, 3 , eventualmente anche in combinazione fra loro.

f) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.01.2002:

- n. 1 rata pari all'80% da versare all'atto del deposito;
- n. 2 rate pari al 10% ciascuna entro il termine di ciascun mese a partire dal 28.2.2002 al 31.3.2002. L'importo delle due rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 66 del 21 giugno 2001, ai punti 3a), 1, 2, 3 , anche in combinazione fra loro.

g) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.5.2002:

- n. 1 rata pari al 100% da versare all'atto del deposito.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Nazionale Professionisti possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due, tre o quattro stagioni agonistiche, con le modalità e i limiti fissati dal Consiglio della Lega Nazionale Professionisti.

D) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C di trasferire calciatori e di cedere contratti a Società della Lega Nazionale Professionisti con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

E) Relativamente ai precedenti punti A) e B) il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

- F) Negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.
- G) Negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre o quattro annualità, l'importo della terza o quarta rata non possono essere superiori all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

12. Sanzioni

Nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 7 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le Società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge 91/81;
- c) le Società che, per la mancata copertura nei termini previsti dalle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del calciatore e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci